



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFN – Sez. Disc. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare, costituito dall’Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall’Avv. Franco Matera, dall’Avv. Fabio Micali **Componenti**; dell’Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 18 settembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO PALMINTERI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD P. Ribera 1954) E DELLA SOCIETÀ ASD P. RIBERA 1954 (nota n. 7675/770pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, preso atto:
che risulta acquisita agli atti una dichiarazione a nome del Sig. Palmintieri di essere cessato dalla carica di Presidente della Società ASD P. Ribera 1954 dal 2 maggio 2013;
che la Procura federale, esaminato il suddetto documento, ha chiesto il rinvio dell’odierna riunione per la verifica del foglio di censimento 2013/2014 relativamente alla dichiarazione resa dal Palmintieri e dalla stessa peraltro non ricevuta;
in accoglimento della suddetta istanza, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 2.10.2014 alle ore 15,30.

(409) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO GOVEANI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Casale Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 7664/769pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare:

1) Il Signor Umberto Goveani, Presidente e legale rappresentante della Società AS Casale Calcio SRL, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio

2013, ore 14.00) per il deposito della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168);

2) la Società AS Casale Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Umberto Goveani l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società AS Casale Calcio SRL l'ammenda di euro 1.000,00.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) alla AS Casale Calcio SRL.

Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società AS Casale Calcio SRL del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Umberto Goveani, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società AS Casale Calcio SRL, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Umberto Goveani, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Umberto Goveani l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società AS Casale Calcio Srl l'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).

(419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA SALVATORE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Montesilvano Femminile C/5 già ASD Città di Montesilvano C/5) E DELLA SOCIETÀ ASD MONTESILVANO FEMMINILE C/5 già ASD CITTA' DI MONTESILVANO C/5 (nota n. 7711/746pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito la Signora Francesca Salvatore, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Montesilvano Femminile C/5 (già ASD Città di Montesilvano C/5), per la violazione - indicata specificamente in parte motiva- dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 11) del Comunicato Ufficiale n.790 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque di Serie A, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 15 luglio 2013, ore 18,00, dell'autocertificazione attestante il rispetto delle norme previste dall'art.22/bis delle N.O.I.F., resa dal Presidente e Legale Rappresentante (punto A 11) del citato C.U. 790/2013);
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Francesca Salvatore, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 300,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina alla Signora Francesca Salvatore l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Montesilvano Femminile C/5 già ASD Città di Montesilvano C/5 l'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00).

(420) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO MAZZONI DI CIOMMO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Mojito FC) E DELLA SOCIETÀ ASD MOJITO FC (nota n. 7712/745pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

La disciplina di riferimento.

Il Comunicato Ufficiale n. 790 / 10 giugno 2013 della FIGC Divisione Calcio a Cinque aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Femminile Serie A Calcio a Cinque, Stagione sportiva 2013/2014.

Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione

al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un'ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notiziare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull'esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l'eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Il deferimento.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 18 febbraio 2014 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD MOJITO (Campionato Calcio a Cinque Serie A femminile - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva sottoscritto nei termini la fideiussione di cui al Punto A n. 6 del C.U. 790 del 10 giugno 2013, sicché la Procura federale, con atto datato 24 giugno 2014, deferiva il Sig. Carlo Mazzoni Di Ciommo, Presidente e legale rappresentante della Società ASD MOJITO FC e la stessa Società ASD MOJITO FC per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 6 del CU n. 790 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata ("fideiussione bancaria"); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

Alla riunione odierna, la Società deferita ha fatto pervenire a mezzo fax 18.09.2014 una nota difensiva con allegata documentazione. La Procura federale ne ha eccepito la tardività e ne ha chiesto lo stralcio.

Nel merito, la Procura federale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al Sig. Carlo Mazzoni Di Ciommo la inibizione di gg. 30 ed alla Società ASD Mojito FC l'ammenda di € 300,00.

La decisione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del primo termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 300,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della Società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS testo previgente, al quale il Deferimento si è riportato, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle Società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS testo previgente, la cui violazione determina le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS testo previgente, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste dalla Procura federale, che rappresentano il minimo della pena.

P.Q.M.

dispone lo stralcio della nota pervenuta in data odierna dalla Società deferita in quanto tardiva (art.30 comma 8 CGS); infligge al Sig. Carlo Mazzoni Di Ciommo, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società ASD Mojito FC l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Mojito FC l'ammenda di € 300,00 (trecento//00).

(424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Verbania Calcio 1959 Srl) E DELLA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl (nota n. 7720/741pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, rilevato che la Procura federale, in apertura di riunione ha evidenziato che, per mera svista costituente errore materiale, il capo di incolpazione è stato imputato alla Società Sandonà Jesolo Calcio Srl e non già alla SSD Verbania Calcio 1959 Srl, cui è stato correttamente inviato il deferimento nonché la convocazione da parte di questo Tribunale;

rilevato altresì che la Procura federale ha chiesto di rettificare il capo di incolpazione di cui è cenno, imputandolo correttamente alla SSD Verbania Calcio 1959 Srl, così che si possa far luogo alla nuova convocazione dei soggetti interessati;

preso atto di quanto sopra, dispone la rettifica del capo di incolpazione così come indicato dalla Procura federale e fissa per la discussione del deferimento la riunione del 9.10.2014 ore 15,30

(428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENZO PAVANETTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Sandonà Jesolo Calcio

Srl) E DELLA SOCIETÀ SANDONA' JESOLO CALCIO Srl (nota n. 7739/740pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 25 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare:

- 1) Il Signor Enzo Pavanetto, Presidente e legale rappresentante della Società Sandona Jesolo Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del CGS in relazione ai punti 3 e 4 del C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013) e del testo di proroga di fidejussione conforme (punto 4 del C.U. n. 168 del 21.5.2013);
- 2) la Società Sandona Jesolo Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Enzo Pavanetto l'inibizione per giorni 40; nei confronti della Società Sandona Jesolo Calcio Srl l'ammenda di euro 2.000,00.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

In data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla Società Sandona Jesolo Calcio Srl. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società Sandona Jesolo Calcio Srl del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione, che risultava insufficiente per € 2.777,21 (punto 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013), e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168 del 21.5.2013).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Enzo Pavanetto, con

altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Sandona Jesolo Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Enzo Pavanetto, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Enzo Pavanetto l'inibizione per giorni 40 (quaranta); nei confronti della Società Sandona Jesolo Calcio Srl l'ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00).

(432) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD ARL Riccione Calcio 1929) E DELLA SOCIETÀ SSD ARL RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 7808/735pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

La disciplina di riferimento.

Il Comunicato Ufficiale n. 168 / 21 maggio 2013 della FIGC Dipartimento Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Serie D, Stagione sportiva 2013 / 2014.

Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Dipartimento, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un'ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notificare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull'esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l'eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a

corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Il deferimento.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 24 dicembre 2013 portava a conoscenza della Procura federale che la Società SSDrI Riccione Calcio 1929 (Campionato Interregionale Serie D - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva depositato nei termini la fidejussione bancaria di cui al Punto n. 4 del C.U. 168 del 21 maggio 2013, sicchè la Procura federale, con atto datato 26 giugno 2014, deferiva il Sig. Giovanni Spinelli, Presidente e legale rappresentante della Società SSDrI Riccione Calcio 1929 e la stessa Società SSDrI Riccione Calcio 1929 per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto n. 4 del CU n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata ("fidejussione bancaria"); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

Alla riunione odierna, nonostante rituale convocazione, i deferiti non sono comparsi, nè hanno fatto pervenire scritti difensivi.

È comparsa la Procura federale, che, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al Sig. Giovanni Spinelli la inibizione di gg. 30 ed alla Società SSDrI Riccione Calcio 1929 l'ammenda di € 1.000,00.

La decisione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del primo termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della Società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS testo previgente, al quale il Deferimento si è riportato, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle Società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi.

Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS testo previgente, la cui violazione determina le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS testo previgente, tra le quali rientra la inibizione temporanea.

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste dalla Procura federale, che rappresentano il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al Sig. Giovanni Spinelli, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società SSDrl Riccione Calcio 1929 l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società SSDrl Riccione Calcio 1929 l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00).

(445) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DI CONZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano) E DELLA SOCIETÀ ASD BOJANO (nota n. 7820/777pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

1) Il Signor Domenico Di Conza, Presidente e legale rappresentante della Società ASD. Bojano, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168), della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168) e dell'attestazione di insussistenza di posizione debitoria nei confronti del Comitato Regionale (punto 10 del C.U. n. 168);

2) la Società ASD. Bojano, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Di Conza l'inibizione per giorni 50; nei confronti della Società ASD. Bojano l'ammenda di euro 3.000,00.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: in data 24/12/2013, la Procura federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD. Bojano. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società ASD. Bojano del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del versamento per l'iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168), della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168) e dell'attestazione di insussistenza di posizione debitoria nei confronti del Comitato Regionale (punto 10 del C.U. n. 168).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti*

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Di Conza, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD. Bojano, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Domenico Di Conza, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Di Conza l'inibizione per giorni 50 (cinquanta); nei confronti della Società ASD Bojano l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

(446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANPIERO ASTINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Potenza Calcio a 5) E DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL POTENZA CALCIO A 5 (nota n. 7825/828pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

La disciplina di riferimento.

Il Comunicato Ufficiale n. 790 / 10 giugno 2013 della FIGC Divisione Calcio a Cinque aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Femminile Serie A Calcio a Cinque, Stagione sportiva 2013 / 2014.

Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un'ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notiziare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull'esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l'eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Il deferimento.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 18 febbraio 2014 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD FUTSAL POTENZA CALCIO A CINQUE (Campionato Calcio a Cinque Serie A femminile - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva depositato nei termini la proroga della fideiussione bancaria di cui al Punto A n. 6 del C.U. 790 del 10 giugno 2013, sicché la Procura federale, con atto datato 27 giugno 2014, deferiva il Sig. Gianpiero Astino, Presidente e legale rappresentante della Società ASD FUTSAL POTENZA CALCIO A CINQUE e la stessa Società FUTSAL POTENZA CALCIO A CINQUE per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 6 del CU n. 790 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata ("proroga della fideiussione bancaria"); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

Alla riunione odierna, nonostante rituale convocazione, i deferiti non sono comparsi, nè hanno fatto pervenire scritti difensivi.

È comparsa la Procura federale, che, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al Sig. Gianpiero Astino la inibizione di gg. 30 ed alla Società ASD FUTSAL POTENZA CALCIO A CINQUE l'ammenda di € 300,00.

La decisione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del primo termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 300,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della Società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura federale.

L'art. 10 comma terzo CGS testo previgente, al quale il Deferimento si è riportato, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle Società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 testo previgente CGS, la cui violazione determina le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società

di cui all'art. 19 CGS testo previgente, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste dalla Procura federale, che rappresentano il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al Sig. Gianpiero Astino, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società ASD Futsal Potenza Calcio a Cinque l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Futsal Potenza Calcio a Cinque l'ammenda di € 300,00 (trecento//00).

(447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BASILE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Ternana) E DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL TERNANA (nota n. 7826/829pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

La disciplina di riferimento.

Il Comunicato Ufficiale n. 790 / 10 giugno 2013 della FIGC Divisione Calcio a Cinque aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Femminile Serie A Calcio a Cinque, Stagione sportiva 2013 / 2014.

Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un'ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notiziare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull'esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l'eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a

corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Il deferimento.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 18 febbraio 2014 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD FUTSAL TERNANA (Campionato Calcio a Cinque Serie A femminile - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva sottoscritto nei termini i modelli telematici di cui al Punto C n. 5 del C.U. 790 del 10 giugno 2013, sicchè la Procura federale, con atto datato 30 giugno 2014, deferiva il Sig. Raffaele Basile, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Futsal Ternana e la stessa Società ASD Futsal Ternana per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto C n. 5 del CU n. 790 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata ("deposito anche a mezzo fax della stampa di documenti attinenti la Società"); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

"il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Basile e la Società ASD Futsal Ternana, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Raffaele Basile, sanzioni della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 20; pena base per la Società ASD Futsal Ternana, sanzione della ammenda di € 200,00 (€ duecento/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 133,30 (€ centotrentatre/30)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 20 (venti) per il Sig. Raffaele Basile;*
- ammenda di € 133,30 (€ centotrentatre/30) per la Società ASD Futsal Ternana.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DAPOTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Rionero) E DELLA SOCIETÀ ASD RIONERO (nota n. 7829/876pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2014, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare:

- 1) Il Signor Francesco Dapoto, Presidente e legale rappresentante della Società ASD. Rionero, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al punto A n. 8 del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.6.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per l'inosservanza del termine stabilito (15 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco conforme alle prescrizioni di cui al punto A n. 8 del C.U.;
- 2) la Società ASD. Rionero, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Francesco Dapoto l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD. Rionero l'ammenda di euro 300,00.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In data 18 febbraio 2014, la Procura federale riceveva una segnalazione da parte della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche con la quale la Co.Vi.So.D medesima rappresentava che la Società ASD. Rionero non depositava entro il termine del 15 luglio 2013 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco conforme alle prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.6.2013 – Campionato Nazionale Femminile Serie A – punto A8.

.Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che "l'inosservanza del suddetto termine del 15 luglio 2013 ore 18.00, con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (...), A8), (...) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento".

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Francesco Dapoto, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD. Rionero, ai sensi dell'art. 4 comma 1

del CGS, per i fatti ascritti al Signor Francesco Dapoto, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Francesco Dapoto l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Rionero l'ammenda di euro 300,00 (trecento/00).

(456) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA LA STARZA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Latina Calcio a 5) E DELLA SOCIETÀ ASD LATINA CALCIO A 5 (nota n. 7912/998pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

La disciplina di riferimento.

Il Comunicato Ufficiale n. 790 / 10 giugno 2013 della FIGC Divisione Calcio a Cinque aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Serie A2 Maschile, Stagione sportiva 2013 / 2014.

Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un'ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notificare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull'esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l'eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Il deferimento.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 18 febbraio 2014 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD Latina Calcio a Cinque (Campionato Calcio a Cinque Serie A2 Maschile - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva depositato nei termini né la fideiussione in originale di cui al Punto A n. 6 del C.U. 790 del 10 giugno 2013, né la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco di cui al Punto A n. 9 di detto C.U., sicché la Procura federale, con atto datato 30 giugno 2014, deferiva il Sig. Gianluca La Starza, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Latina Calcio a Cinque e la stessa Società Latina Calcio a Cinque per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A nn. 6 e 9 del CU n. 790 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito né della fideiussione bancaria, né della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco; la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

All'inizio dell'odierna riunione i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gianluca La Starza e la Società ASD Latina Calcio a 5 oggi SSD Latina Calcio a 5 ARL, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianluca La Starza, sanzione della inibizione per giorni 40, diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 27; pena base per la Società SSD Latina Calcio a 5 ARL, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 1.333,30 (€ milletrecentotrentatre/30)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 27 (ventisette) per il Sig. Gianluca La Starza;*
- ammenda di € 1.333,30 (€ milletrecentotrentatre/30) per la Società ASD Latina Calcio a 5 ora SSD Latina Calcio a 5 ARL.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(457) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA BORRUTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Melito) E DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL MELITO (nota n. 7911/1000pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 30 giugno 2014, la Procura federale ha deferito Il Signore Gianluca Borruto, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Melito, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 3) del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, del versamento sufficiente per l'iscrizione (punto A 3) del citato C.U. 789/2013);
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signore Gianluca Borruto, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge, al Sig. Gianluca Borruto, l'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASD Futsal Melito, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE FAGGIOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Canottieri Belluno ora ASD Kiwi Sports Canottieri C/5) E DELLA SOCIETÀ ASD CANOTTIERI BELLUNO ora ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI C/5 (nota n. 7913/997pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

Il Comunicato Ufficiale n. 789 / 16 giugno 2013 della FIGC Divisione Calcio a Cinque aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale Serie A2 Calcio a Cinque, Stagione sportiva 2013 / 2014.

Tale elenco prevedeva che le Società entro un primo termine dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione, a pena di decadenza, la domanda di iscrizione al Campionato di competenza, unita ad una serie di documenti, analiticamente riportati in detto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino ad altro successivo termine, di guisa che il primo termine era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al campionato ed ordinatorio per la

presentazione della documentazione, nel senso che esso poteva essere prorogato sino e non oltre il secondo termine, che diveniva a sua volta perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La norma prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine fosse comunque inflitta un'ammenda di importo minimo edittale per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Si è sopra evidenziato che tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione, doveva notiziare le Società e per conoscenza la Divisione Calcio a Cinque sull'esito della sua istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della Società di ricorrere avverso l'eventuale decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Il deferimento.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 18 febbraio 2014 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI C5 (Campionato Serie A maschile - Stagione Sportiva 2013/2014) non aveva depositato nei termini l'originale della fidejussione di cui al punto A n. 8 del C.U. 789 del 10 giugno 2013, sicché la Procura federale, con atto datato 30 giugno 2014, deferiva il Sig. Michele Faggioli, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Canottieri Belluno e la stessa Società ASD Canottieri Belluno per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 6 del CU n. 789 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata ("originale della fidejussione"); la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

Alla riunione odierna, nonostante rituale convocazione, i deferiti non sono comparsi, nè hanno fatto pervenire scritti difensivi.

È comparsa la Procura federale, che, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fosse irrogata al Sig. Michele Faggioli la inibizione di gg. 30 ed alla Società ASD Canottieri Belluno l'ammenda di € 1.000,00.

La decisione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del primo termine anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla chiesta inibizione a carico del deferito, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della Società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS testo previgente, al quale il Deferimento si è riportato, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle Società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1bis comma 1 CGS, la cui violazione determina le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS testo previgente, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste dalla Procura federale, che rappresentano il minimo della pena.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Michele Faggioli, all'epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società ASD Canottieri Belluno l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Canottieri Belluno ora ASD Kiwi Sports Canottieri C/5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 18 settembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(402) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 138 del 12.6.2014).

Il Tribunale federale Nazionale – Sez. disciplinare,
letto il reclamo inoltrato dalla ASD Virtus Corno avverso la decisione della Commissione territoriale c/o LND Friuli-Venezia Giulia, pubblicato sul C.U. n° 138 12.06.2014, con la quale la Società veniva condannata, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 co. 1 CGS, all'ammenda di € 1.500,00,
osserva:

la reclamante lamenta la eccessività della sanzione inflitta dalla Commissione territoriale, per un fatto ascrivibile all'allora Presidente Clocchiatti, la cui responsabilità avrebbe dovuto essere diversamente valutata essendo rimasto provato che la "liberatoria" era stata sottoscritta da un soggetto diverso da quello indicato nell'atto, ancorché questi fosse munito dei poteri di firma.

In breve, la CT Friuli-Venezia Giulia, a seguito di deferimento da parte della Procura federale, ha ritenuto provata la responsabilità dell'allora Presidente dell'ASD Virtus Corno, Sig. Giorgio Clocchiatti, per aver richiesto alla soc. Ascoli Calcio il premio preparazione relativo ad un proprio calciatore, interessando in tal senso la Commissione premi di preparazione.

La soc. Ascoli Calcio respingeva la richiesta opponendo una dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla ASD Virtus Corno su propria carta intestata ed apparentemente sottoscritta dall'allora Presidente Clocchiatti, regolarmente depositata presso la Delegazione Provinciale della F.I.G.C.

Il Presidente Clocchiatti disconosceva tale atto assumendo di non averlo mai sottoscritto.

La conseguente trasmissione degli atti alla Procura federale dava origine ad una indagine a seguito della quale veniva accertato che la "liberatoria" era stata sottoscritta dal Vice presidente Libri, che aveva condotto la trattativa con l'Ascoli Calcio per il trasferimento del calciatore Buiatti e per mero errore l'atto stesso era stato intestato all'allora Presidente Giorgio Clocchiatti, ma non dallo stesso firmato.

L'organo inquirente aveva altresì rilevato che l'atto era valido essendo il Libri munito del potere di firma.

La P.F. deferiva, quindi, innanzi alla C.T. Friuli-Venezia Giulia, il Clocchiatti *"per aver affermato alla Commissione premi di preparazione una circostanza non veridica e cioè che la consorella soc. Ascoli Calcio aveva fatto uso di una dichiarazione non veridica, al fine di sottrarsi al pagamento dovuto per il trasferimento del giovane calciatore Buiatti, pur nella consapevolezza che la firma apposta in calce alla liberatoria era riconducibile al Sig. Antonio Libri"* (all'epoca Vice-presidente con poteri di firma), e l'odierna ricorrente per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1 CGS.

Come già si è detto la C.T. Friuli-Venezia Giulia, ritenuto fondato il deferimento, infliggeva al Sig. Clocchiatti la inibizione per mesi sei e alla ASD Virtus Corno l'ammenda di € 1.500,00.

Il Tribunale, valutata nel suo complesso la vicenda, pur in presenza del giudicato formatosi sulla inibizione comminata al Presidente Clocchiatti, ritiene comunque equo accogliere la richiesta della ricorrente di riduzione della sanzione che le è stata inflitta, riconducibile entro limiti di minore entità, trattandosi di una Società dilettantistica con intuibili, ridotte capacità economiche.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta alla Società ASD Virtus Corno all'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Dispone la restituzione della tassa versata.

(23) – APPELLO DEL SIG. LUCIO ASTOLFI (Presidente della Soc. SSD Sporting Terni Srl) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 3 del 14.7.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare

vista la richiesta di rinvio del procedimento avanzata dal difensore del ricorrente, impossibilitato a comparire alla odierna riunione per comprovati improrogabili impegni professionali;

vista la non opposizione da parte della Procura federale, che ha aderito alla istanza,
P.Q.M.

dispone il rinvio del procedimento alla data del 9.10.2014 alle ore 15,00.

**Il Presidente f.f. del TFN
Sezione Disciplinare**
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma Il 19 Settembre 2014

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio